



# ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

UFFICIO ORIGINE E VALORE

## AVVISO

### REGOLE DI ORIGINE TRANSITORIE IN AMBITO PEM E NUOVI CODICI DA USARE

Roma, 1 settembre 2021 – L'Unione Europea sta modificando 21 protocolli di origine nell'area pan-euro-mediterranea, mediante l'attuazione di un insieme alternativo di norme di origine applicabili, su base bilaterale, parallelamente alle norme della Convenzione PEM, in attesa della revisione di quest'ultima.

La data prevista per l'applicazione delle nuove regole è il 1° settembre 2021.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito ufficiale della DG Taxud al seguente link: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/eu-enhance-preferential-trade-pan-euro-mediterranean-countries_en) ove peraltro viene precisato che l'attuale set di regole è provvisorio ed ancora in fase di aggiornamento.

L'applicazione delle regole transitorie è facoltativa ed alternativa a quella delle regole della Convenzione PEM. La scelta di applicare le regole di origine transitorie comporta che esportatore ed importatore rispettino entrambi, nei propri territori, le condizioni per l'utilizzo delle norme alternative alla Convenzione PEM.

A partire dal 1° settembre 2021, le nuove regole diventeranno applicabili, in una fase iniziale, tra l'UE e Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania e Isole Faroe.

Il processo di adozione degli emendamenti ai protocolli bilaterali sulle regole di origine con tutti gli altri partner (Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina, Palestina, Libano, Turchia ed Egitto) si trova in fasi diverse di avanzamento.

In vista dell'applicazione delle norme transitorie, in TARIC sono stati creati due nuovi codici che entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021:

**U075** = Certificato di circolazione EUR. 1 (a condizione che nella casella 7 sia inserita la dicitura "*Transitional rules*") nel contesto delle norme transitorie di origine Pan-Euro-mediterranee;

**U076** = Dichiarazione di origine (a condizione che la dichiarazione menzioni "*origin according to the transitional rules*") nel contesto delle regole di origine transitorie Pan-Euro-Med.

Il codice per la dichiarazione di origine deve essere utilizzato indipendentemente dall'importo della spedizione o dal tipo di esportatore.

Gli operatori economici che usano una dichiarazione di origine e vorranno applicare le regole transitorie dovranno aggiungere nella dichiarazione di origine la dicitura "*secondo le norme transitorie di origine*".

Gli operatori economici che rilasciano una dichiarazione del fornitore su richiesta dell'esportatore possono indicare quali sono le regole soddisfatte dai loro prodotti. In mancanza



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**UFFICIO ORIGINE E VALORE**

di un richiamo alle regole di origine utilizzate, si applicheranno automaticamente quelle previste dalla Convenzione PEM.

Infine il set di regole transitorie di origine prolunga il periodo di validità della prova dell'origine da 4 a 10 mesi. Ne consegue che il certificato EUR.1 o la dichiarazione di origine possono essere emessi entro detto periodo.